

## REAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

### EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

#### **Presa d'atto con Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2020**

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- A) uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- B) l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Il presente documento è stato predisposto tenendo conto dei modelli operativi già utilizzati e delle Linee Guida elaborate dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) pubblicate nel marzo 2019, relative al citato adempimento.

#### **A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART.6, CO.2 D.LGS., 175/2016.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14:

*“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.*

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'Organo Amministrativo della Società ha predisposto le misure di valutazione del rischio di crisi aziendale, in continuità con le determinazioni del precedente Organo Amministrativo che rimarranno in vigore sino a diversa successiva deliberazione, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità delle attività della Società.

## 1. DEFINIZIONI.

### 1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### 1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## **2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI**

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

### **2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.**

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Gli indicatori di seguito riportati sono stati valutati razionalmente in base alla loro rilevanza oggettiva.

L'Organo Amministrativo ha adottato gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell'area di attività tali da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza.

Si è proceduto con un approccio che tiene conto del settore in cui opera la Società e ci si è agganciati alla storicità e al consolidamento dei risultati ottenuti nell'ambito dello sviluppo dell'attività nell'arco

temporale considerato. La Società ha, infatti, sempre operato con ottenimento di risultati sempre positivi e buone performance operative.

La “soglia di attenzione” deve intendersi come una situazione di superamento dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un potenziale rischio di compromissione in prospettiva dell’equilibrio economico, finanziario o patrimoniale della Società meritevole quindi di approfondimento. Per tali indicatori si possono estrapolare valori di riferimento estremamente prudenti e valutare limiti di tolleranza, superati i quali l’Organo Amministrativo deve comunque attivarsi, così da conseguire il risultato di una gestione tempestiva della fase di pre-crisi.

<b>Elenco indicatori</b>
<b>Margini</b>
Margine di tesoreria
Margine di struttura primario
Margine di struttura secondario
Margine di disponibilità
<b>Indici</b>
Indice di liquidità
Indice di disponibilità
Indice di copertura delle immobilizzazioni
Indipendenza finanziaria
Leverage
<b>Margini</b>
Margine operativo lordo (MOL)
Risultato operativo (EBIT)
<b>Indici</b>
Return on Equity (ROE)
Return on Investment (ROI)

Return on sales (ROS)
<b>Altri indici e indicatori</b>
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN
Rapporto tra PFN e EBITDA
Rapporto D/E ( <i>Debt/Equity</i> )
Rapporto oneri finanziari su MOL

## 2.2. Altri strumenti di valutazione.

Altri strumenti di valutazione sono stati sinteticamente e significativamente trattati nella Relazione sulla Gestione relativa al Bilancio al 31/12/2019

## 3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'Organo Amministrativo provvederà a redigere con cadenza periodica un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

*“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili (c. 1).*

*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (c. 2).*

*Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi*

*assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente (c. 3).*

*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (c. 4).*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (c. 2)".*

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.**

In adempimento alle procedure di valutazione del rischio adottate dall'Organo Amministrativo si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2019, sono di seguito evidenziate.

### **1. La Società**

Sipro nasce nel 1975 con il nome di Società Interventi Produttivi, con il compito di studiare, assumere e promuovere iniziative finalizzate a favorire insediamenti produttivi nella zona di Ostellato attraverso l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree industriali ed artigianali e la predisposizione di studi e ricerche per valorizzare le risorse del territorio del Basso Ferrarese.

Nel 1986 Sipro modifica parzialmente lo statuto per estendere il suo scopo sociale ed assumere una connotazione territoriale più ampia, rivolta anche al Comune di Ferrara, che entra a fare parte della compagine sociale, e che viene interessato da interventi di urbanizzazione a Mizzana, nella zona a ridosso dell'uscita autostradale A13 - Ferrara Nord.

Nel 1999 SIPRO coinvolgendo la totalità dei Comuni della Provincia di Ferrara si trasforma in Agenzia Provinciale per lo Sviluppo, con il compito di agire sull'intero territorio provinciale. Grazie ai positivi risultati conseguiti in qualità di soggetto attuatore delle misure dell'Obiettivo 2, Sipro diventa anche soggetto attuatore del Programma Speciale d'Area Basso Ferrarese e Soggetto Responsabile del Patto Territoriale per Ferrara.

A partire dal 2001, diviene l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni locali e della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi comunitari quali l'Obiettivo 2 e la progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali e comunitari, come il piano integrato di marketing territoriale per la provincia di Ferrara.

Nel 2010 integra la sua mission come soggetto responsabile delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, ed è particolarmente attivo nella cooperazione con partner di tutta Europa in progetti di cooperazione transnazionale.

Ad oggi il mandato dei Soci orienta le attività di Sipro principalmente in tre ambiti:

- attrattività
- promozione fondi europei, nazionali e regionali
- promozione del sistema territoriale

Obiettivi:

- promuovere lo sviluppo sostenibile realizzando aree industriali con infrastrutture avanzate dal punto di vista ambientale, energetico e tecnologico;
- ridurre il consumo del territorio attraverso la concentrazione dei poli industriali ed il recupero di siti dismessi;



- attrarre investimenti dall'esterno per la creazione di nuovi insediamenti industriali ed artigianali che possano creare occupazione di qualità;
- sostenere le attività presenti sul territorio attraverso la creazione di reti di imprese per la realizzazione di progetti congiunti di sviluppo;
- dialogare con tutti i soggetti locali per l'individuazione dei vantaggi per le imprese che si insediano;
- individuare canali di finanziamento (europei, nazionali, regionali) per la realizzazione di interventi a ricaduta locale.

Il sistema di regole che sovrintende l'attività di governo della società è riconducibile alla definizione di *corporate governance* ossia un sistema di regole gestionali rivolte al soddisfacimento delle condizioni di equilibrio generale e particolare della società, **garantendo lo svolgimento di un'attività di controllo sul grado di raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati.**

Il modello organizzativo adottato consente:

- a) di realizzare un sistema di coordinamento dell'attività dei Soci Enti Pubblici Territoriali sviluppando economie di controllo e di coordinamento;
- b) di raggiungere economia ed efficacia di informazioni;
- c) di agevolare le operazioni di diffusione di cultura imprenditoriale;
- d) di fornire servizi alle Amministrazioni Comunali indirizzandole nelle decisioni strategiche;
- e) di disporre di uno strumento societario che, in quanto dotato di proprio patrimonio, possa ricorrere al sistema bancario non solo per le proprie necessità di finanziamento, ma soprattutto a sostegno delle iniziative di sviluppo economico.

Sipro impronta la propria attività ai principi di corretta gestione societaria, fondata sull'adeguatezza dei propri assetti e della struttura operativa al fine di esercitare compiutamente l'attività demandata dagli Enti Soci.

Sipro Spa ha come oggetto sociale l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli Enti Locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli Enti Locali e di quelle regionali.

Essa persegue finalità di interesse generale consistenti in particolare nel creare un ambiente idoneo alla creazione di nuove fonti di occupazione e di reddito.

In tale ambito essa provvede a studiare, promuovere ed attuare iniziative finalizzate a favorire l'incremento degli insediamenti produttivi nell'intero territorio provinciale, anche assumendo la gestione d'interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.

La Società potrà essere destinataria di specifici incarichi d'assistenza tecnica agli Enti Locali ferraresi per lo sviluppo delle attività produttive, per agevolare le procedure d'insediamento di nuove unità locali, per arricchire la dotazione infrastrutturale dei territori interessati, per aumentare le possibilità d'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo locale.

In considerazione delle previsioni del proprio oggetto sociale, Sipro rispetta i limiti predefiniti dalle deliberazioni adottate dagli Enti Locali soci relativamente alla propria attività.

## 2. La compagine sociale.

Al 31.12.2019 la compagine sociale di Sipro Spa è così costituita:

Elenco Soci	Numero Azioni	Valore Nominale	%
Holding Ferrara Servizi Srl	48.250	€ 2.492.112,50	44,98%
Provincia Di Ferrara	17.086	€ 882.491,90	15,93%
Cciaa Di Ferrara	2.205	€ 113.888,25	2,06%
Comune Di Argenta	412	€ 21.279,80	0,38%
Comune Di Bondeno	250	€ 12.912,50	0,23%
Comune Di Cento	500	€ 25.825,00	0,47%
Comune Di Codigoro	473	€ 24.430,45	0,44%
Comune Di Comacchio	875	€ 45.193,75	0,82%
Comune Di Copparo	458	€ 23.655,70	0,43%
Comune Di Fiscaglia	543	€ 28.045,95	0,51%
Comune Di Goro	65	€ 3.357,25	0,06%
Comune Di Jolanda	175	€ 9.038,75	0,16%
Comune Di Lagosanto	182	€ 9.400,30	0,17%
Comune Di Masi Torello	66	€ 3.408,90	0,06%
Comune Di Mesola	154	€ 7.954,10	0,14%
Comune Di Ostellato	519	€ 26.806,35	0,48%
Comune Di Poggio Renatico	936	€ 48.344,40	0,87%
Comune Di Portomaggiore	356	€ 18.387,40	0,33%
Comune D Riva Del Po	159	€ 8.212,35	0,15%
Comune Di Terre Del Reno	61	€ 3.150,65	0,06%
Comune Di Tresignana	220	€ 11.363,00	0,21%
Comune Di Vigarano Mainarda	38	€ 1.962,70	0,04%
Comune Di Voghiera	168	€ 8.677,20	0,16%

Bper Spa	16.223	€ 837.917,95	15,12%
Crc Spa	4.226	€ 218.272,90	3,94%
Mps Spa	4.327	€ 223.489,55	4,03%
Azioni Proprie	8.335	€ 430.502,75	7,77%
<b>Totale</b>	<b>107.262</b>	<b>€ 5.540.082,30</b>	<b>100,00%</b>

Visto che gli Enti Pubblici Territoriali della Provincia di Ferrara hanno attribuito alla Sipro Spa il compito del coordinamento territoriale provinciale in materia di pianificazione e programmazione economica nonché sostegno alle attività produttive, considerato l'oggetto sociale di Sipro e che è interesse nonché necessità giuridica di tutti gli Enti Pubblici Territoriali Soci di Sipro effettuare congiuntamente il controllo analogo sulle attività svolte dalla Società in quanto società strumentale per le attività alla stessa delegate dagli Enti Soci, i Soci su iniziativa del Comune di Ferrara hanno avviato un percorso per la definizione e formalizzazione di un sistema di controllo congiunto in capo ai Soci, individuando, quali aspetti prioritari:

- esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo;
- individuazione di un Comitato interno ristretto, con funzioni di coordinamento interno tra i Soci;

tramite l'adozione di una Convenzione tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione di coordinamento, supervisione e di controllo su Sipro S.p.A., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.

### **3. Organo amministrativo**

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico Stefano Di Brindisi, nominato con delibera assembleare in data 14/11/2019, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio 31/12/2021.

### **4. Organo di controllo – Revisore.**

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 18/04/2019 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021; il Collegio Sindacale è così composto:

- Tani Gabriella (Presidente)
- Faggioli Lucio (Sindaco Effettivo)
- Giuliani Valentina (Sindaco Effettivo)
- Chiarolla Paolo (Sindaco Supplente)
- Benetti Elena (Sindaco Supplente)

La revisione è stata affidata al Revisore Laura Sensi in data 18/04/2019 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

## **5. Organismo di Vigilanza.**

La Società ha adottato il modello 231/2001 dal 2010; dalla prima adozione il modello ha subito diverse revisioni ed aggiornamenti. L'Organismo di Vigilanza è monocratico e attualmente è Filippo Maggi nominato in data 28/03/2019 fino al 31/03/2021.

## **6. Il personale.**

La situazione del personale occupato alla data del 31.12.2019 è la seguente:

Dipendenti	numero
Impiegati	7
Totale Dipendenti	7

**La governance di Sipro Spa in base alla normativa applicabile è articolata come segue:**

- Assemblea dei Soci;
- Amministratore Unico;
- Collegio Sindacale
- Revisore;
- Organismo di Vigilanza;
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

## 7. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31.12.2019.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nella presente Relazione elaborati ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale, secondo quanto di seguito indicato.

### 7.1. Analisi di bilancio

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

#### 7.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

Indicatori	Anno 2019 (anno corrente)	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
<b>Stato patrimoniale</b>				
<b>Margini</b>				
Margine di tesoreria	(1.822.444)	(1.909.709)	(1.276.200)	(1.679.582)
Margine di struttura primario	(220.089)	(634.514)	(538.819)	(834.781)
Margine di struttura secondario	4.986.330	4.945.019	5.559.040	5.694.003
Margine di disponibilità	4.824.935	4.805.612	5.422.983	5.537.988
<b>Indici</b>				

Indice di liquidità	15,33%	23,71%	21,48%	24,00%
Indice di disponibilità	244,03 %	219,61 %	253,00 %	250,49 %
Indice di copertura delle immobilizzazioni	97,06 %	91,96 %	93,48 %	90,24 %
Indipendenza finanziaria	45,92 %	43,05 %	44,47 %	43,04 %
Leverage	1,18	1,32	1,25	1,32
<b>Margini</b>				
Margine operativo lordo (MOL)	(612.638)	(628.459)	(747.768)	(553.603)
Risultato operativo (EBIT)	165.020	348.668	196.582	275.760
<b>Indici</b>				
Return on Equity (ROE)	0,14 %	1,82 %	0,10 %	0,09 %
Return on Investment (ROI)	(7,04) %	(6,13) %	(6,71) %	(5,33) %
Return on sales (ROS)	25,64 %	53,25 %	22,43 %	32,60 %
<b>Altri indici e indicatori</b>				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	4,07 %	3,91 %	5,00 %	4,66 %
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	578.662	799.496	640.998	702.945
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	218.703	1.167.712	992.559	636.569
Rapporto tra PFN e EBITDA	7,98	7,87	7,43	10,53
Rapporto D/E ( <i>Debt/Equity</i> )	0,74	0,81	0,82	0,87
Rapporto oneri finanziari su MOL	18,07 %	18,31 %	18,01 %	31,84 %

Legenda di alcuni indicatori:

EBITDA (o MOL) = ricavi A1 al netto di B6 – B7 – B8 – B9

EBIT = A – B + C15 + C16 + D18 – D19

PFN = Debiti finanziari a breve e lungo termine al netto delle disponibilità finanziarie immediate (cassa e banca)

### 7.1.2. Valutazione dei risultati.

I risultati sono coerenti con le aspettative della programmazione attuata.

## 8. Conclusioni.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, c. 2 e 14, c. 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'Organo Amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia complessivamente da escludere.

## C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 175/2016:

*“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*

- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base al c. 4:

*"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".*

In base al c. 5:

*"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".*

La società Sipro Spa in ottemperanza al dettato normativo ha adottato strumenti integrativi di governo societario i quali vengono di seguito elencati:

<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Strumenti adottati</b>	<b>Motivi della mancata integrazione</b>
Art. 6, c. 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori; - regolamento acquisti in economia; - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza; - regolamento per il reclutamento del personale	
Art. 6, c. 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata ad oggi di una struttura di <i>internal audit</i>
Art. 6, c. 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi



Art. 6, c. 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	Nel corso del 2019 sono state intraprese con Holding Ferrara Servizi societa' unipersonale del Comune di Ferrara iniziative finalizzate allo studio di un programma comune di responsabilita' sociale
--------------------------	---	---

### **Codice Etico ex d.lgs. 231/2001**

Sipro ha adottato il modello di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'adozione e l'efficace attuazione del modello rappresenta non solo uno strumento di prevenzione di eventuali reati, ma migliora, in quanto insieme di regole cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad uniformarsi, la corporate governance di Sipro Spa.

Scopo del modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non potere essere violato se non eludendone fraudolentemente le disposizioni.

Data la natura delle società pubbliche, in tale ambito il modello di cui al D.Lgs. 231/2001 - tipicamente privatistico - deve essere implementato estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal medesimo D.Lgs. 231/2001, ma anche ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti nella L. 190/2012.

Lo sviluppo del modello di organizzazione e gestione, adeguato a prevenire il rischio di illeciti, è attuato con riferimento alle problematiche e alle modalità gestionali specifiche della Società, secondo le fasi seguenti:

- a) Identificazione dei rischi e dei processi sensibili;
- b) Individuazione delle iniziative necessarie ai fini del miglioramento e dell'adeguamento del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali alla luce dei principi della separazione delle funzioni e della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- c) Definizione delle procedure decisionali e gestionali;
- d) Individuazione di nuovi reati presupposto e recepimento della normativa relativa al 'whistleblowing' con la creazione di un'apposita procedura per la gestione delle segnalazioni e l'attivazione di una piattaforma informatica per l'invio delle stesse.

Sono conseguentemente stati predisposti:

- Il Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali e i principi cui l'operatività della società si ispira costantemente;
- Il Modello di Organizzazione e Gestione, specificamente diretto alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, fondato sui protocolli, procedure tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili", e su un sistema di deleghe di funzioni e di procure che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di assicurarne l'aggiornamento.

Il Codice Etico rappresenta un veicolo di sensibilizzazione di tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società, affinché, conformando costantemente il loro operare alle prescrizioni previste, orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi di correttezza e trasparenza.

### **Anticorruzione e trasparenza**

Sipro è tenuta all'applicazione della vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, limitatamente alle sue attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea, salvo sopravvenute modifiche normative.

La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce principio generale in materia di anticorruzione ed è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale di Sipro, delle informazioni previste dalla legge, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

### **Procedure interne per conferimento di incarichi e contratti**

I Regolamenti aziendali sono adottati in applicazione dei principi di legalità, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e pubblicità e ad oggi sono in fase di ulteriori aggiornamenti.

Disciplinano, integrano ed interpretano la rigorosa applicazione della normativa (comunitaria, nazionale e regionale), legislativa e regolamentare, sia in riferimento alle disposizioni vigenti sia a quelle eventualmente disposte in ogni tempo con esplicito riferimento alla specifica fattispecie societaria.

Sipro Spa può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può fare fronte con il proprio Organo Amministrativo e/o proprio personale dipendente e/o personale distaccato. Detta circostanza è il presupposto della assegnazione a terzi. Opera nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia economica. Viene disciplinato il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale da parte di soggetti prestatori in forma di contratti di lavoro autonomo. Salvo quanto

previsto per il conferimento di incarichi in via diretta, gli incarichi sono generalmente affidati con il criterio delle procedure comparative.

Acquisto di beni, servizi e forniture da soggetti terzi: per le varie tipologie di procedure di affidamento si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla normativa integrativa e/o modificativa, da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia (nazionale, comunitaria, regionale), oltre alle specifiche Linee guida disposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

### **Regolamento interno per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale**

Il Regolamento individua i principi, le regole e le modalità procedurali generali cui Sipro deve attenersi nella ricerca, selezione ed inserimento di personale nel rispetto dello Statuto.

L'atto è adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, dettando norme in via di autolimitazione nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

A prescindere da ogni eventuale vincolo comunque sancito, Sipro Spa persegue l'obiettivo di razionalizzazione delle spese di personale, degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva e indennitaria, in coerenza con le proprie esigenze organizzative (e quindi compatibilmente con le stesse), scegliendo tra le varie opzioni funzionalmente attivabili quella più coerente rispetto al suindicato obiettivo.

L'assunzione del personale per la copertura delle qualifiche professionali previste dall'organizzazione della società avviene, salvo i casi espressamente previsti, per procedura ad evidenza pubblica con selezione per titoli ed esami mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta.

Sipro Spa garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza, di opinioni, orientamenti e condizioni personali e sociali nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Codice delle Pari Opportunità.

La società fa riferimento alla formazione professionale continua come scelta qualificante della politica delle risorse umane, compatibilmente con le risorse economiche annuali previste a budget.